

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 332, 1921-*Urgenza*, 1951, 1999 e 2005-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Disapplicazione delle norme che prevedono il requisito di un numero determinato di sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, limitatamente alle liste ed alle candidature presentate dai partiti politici rappresentati in Parlamento (332)

d'iniziativa dei senatori ARENA, BALBO, BONALDI, BROSIO, PREMOLI e ROBBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e ad altre norme elettorali (1921-*Urgenza*)

d'iniziativa dei senatori MODICA, TERRACINI, PERNA, MAFFIOLETTI, ABENANTE, COSSUTTA, GERMANO, MARSELLI e VENANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1975

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Modificazioni alle leggi per le elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica (1951)

d'iniziativa dei senatori ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO
COMES, BLOISE, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI, TORTORA, CAVEZZALI,
CATELLANI, ARNONE, PIERACCINI, GATTO Vincenzo e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1975

Riduzione dei termini per il procedimento elettorale
e norme sulla propaganda elettorale (1999)

d'iniziativa dei senatori BARRA, AGRIMI, VERNASCHI, TREU e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1975

Norme per lo svolgimento della campagna elettorale (2005)

d'iniziativa dei senatori PARRI, BRANCA, GALANTE GARRONE, OSSICINI
e ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1975

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale e deroghe alle norme che disciplinano la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni comunali

TITOLO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è inserito il seguente comma:

« I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è così modificato:

« In ogni Comune la Giunta municipale, entro i tre giorni antecedenti il 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti e nelle frazioni riconosciute, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite ».

Art. 3.

Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 3. — La Giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati ».

« Art. 4. — La Giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al Sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate ».

« Art. 5. — Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la Giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, numero 212, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

Art. 5.

L'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, numero 212, è sostituito dal seguente:

« Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati ».

Art. 6.

L'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, numero 212, è sostituito dal seguente:

« Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1 ».

Art. 7.

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 20 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 8.

I commi primo e secondo dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta e la diffusione di stampati di qualsiasi genere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti nonchè qualunque altra forma di propaganda elettorale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

Chiunque viola le norme di cui al primo comma del presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000 ».

Art. 9.

Al numero 10) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: « e successive modificazioni ».

L'esenzione prevista dall'articolo 20, n. 10), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Art. 10.

A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, la lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata con apposita dichiarazione sottoscritta:

da almeno 35 e da non più di 55 elettori nei Comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

da almeno 70 e da non più di 100 elettori nei Comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

da almeno 140 e da non più di 200 elettori nei Comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

da almeno 200 e da non più di 300 elettori nei Comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti.

DISEGNO DI LEGGE n. 332

Art. 1.

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati dei partiti politici rappresentati in Parlamento nella legislatura precedente a quella cui si riferiscono le elezioni per le quali le candidature o le liste dei candidati sono presentate.

Art. 2.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 28 e del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1964, n. 663, e quelle del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, non si applicano per la presentazione delle candidature dei candidati dei partiti politici rappresentati in Parlamento.

Art. 3.

La sottoscrizione, da parte di non meno di 400 e di non più di 600 elettori della Provincia, prevista dal quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, non ha luogo per la dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidature dei partiti politici rappresentati in Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE n. 1921

Art. 1.

I sottoindicati articoli del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono così modificati:

Articolo 11: dopo il secondo comma, aggiungere:

« Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione ».

Articolo 13: è sostituita la parola « dieci » con la parola « tre ».

Articoli da 14 a 17: sono abrogati.

Articolo 18: alla fine del primo comma, dopo la parola « Collegio », sono aggiunte le parole seguenti: « ovvero da rappresentanti di partiti o gruppi politici che avevano propri eletti nella precedente legislatura. Detti rappresentanti devono essere muniti di apposito mandato, autenticato da notaio, da parte degli organi centrali del partito o gruppo politico o di loro organi periferici all'uopo autorizzati con delega scritta ».

Al terzo comma, dopo la parola « notaio », sono aggiunte le parole: « salvo che il candidato sia stato deputato o senatore nella precedente legislatura ».

Articolo 20: al primo comma è sostituita la parola « cinquantesimo » con la parola « quarantesimo » e la parola « quarantacinquesimo » con la parola « trentaquattresimo ».

Al secondo comma, dopo la parola « elettori », sono aggiunte le parole: « o dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 ».

Dopo il terzo comma, sono aggiunte le parole: « Per i candidati già deputati o senatori nella precedente legislatura è sufficiente

il certificato della segreteria della Camera dei deputati o del Senato ».

Il penultimo comma è soppresso.

Articolo 20-bis: dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente articolo:

« Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati di cui all'articolo precedente deve essere specificato con quale contrassegno la lista medesima intenda distinguersi anche agli effetti del recupero dei voti residui nel collegio unico nazionale.

Il contrassegno è allegato alla lista in triplice esemplare.

La presentazione di un contrassegno notoriamente usato da un partito non è ammessa senza autorizzazione scritta degli organi centrali del partito stesso o di suoi organi periferici appositamente delegati. L'autorizzazione, da autenticarsi da notaio, è allegata agli atti della lista.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente, ovvero riproducenti elementi di simboli che, per essere usati tradizionalmente dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Le organizzazioni, le associazioni o i gruppi politici organizzati che non presentano liste elettorali, possono depositare presso la cancelleria, di cui al primo comma dell'articolo 20, il proprio distintivo o simbolo ufficiale, per impedire che altri possano usarli a fini elettorali ».

Articolo 21: il primo comma è sostituito dal seguente:

« La cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale redige verbale di ricevuta degli atti depositati, consegnandone immediatamente copia al presentatore ».

Articolo 22: è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale esamina le liste non appena sono ad esso trasmesse

se dalla Cancelleria e, comunque, non oltre tre giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine e comprendano un numero di candidati non inferiori a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al collegio, cancellando gli ultimi nomi;

2) ricusa le liste che non siano state presentate dal numero degli elettori prescritto e dai rappresentanti di partiti o gruppi politici non muniti di mandato ai sensi del primo comma dell'articolo 18;

3) ricusa i contrassegni non conformi alle disposizioni dell'articolo 20-bis e, ove non sia provveduto, su apposito invito, alla presentazione, entro 24 ore, di un nuovo regolare contrassegno, ricusa le relative liste;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o il certificato di essere stato deputato o senatore nella precedente legislatura;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione ».

Articolo 23: al comma sesto, è sostituita la parola « tre » con la parola « due ».

Articolo 24: al n. 5) è sostituita la parola « ventesimo » con la parola « decimo ».

Articolo 25: al primo comma, è sostituita la parola « quindicesimo » con la parola « decimo ».

Articolo 27: al primo comma, sono sostituite le parole « trentesimo » e « quarantacinquesimo » rispettivamente con le parole « decimo » e « venticinquesimo ».

All'ultimo comma la parola « dieci » è sostituita con la parola « cinque ».

Articolo 33: al primo comma, è sostituita la parola « trenta » con la parola « venti ».

Articolo 35: al primo comma, è sostituita la parola « trentesimo » con la parola « quindicesimo ».

Al quarto comma, è sostituita la parola « ventesimo » con la parola « decimo ».

Articolo 36: al primo comma, è sostituita la parola « ventesimo » con la parola « quindicesimo ».

Articolo 64: è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto ».

Articolo 65: è sostituito dal seguente:

« Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori nonchè dal presidente e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il nu-

mero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale ».

Articolo 67: è sostituito dal seguente:

« Compite le operazioni di cui all'articolo 65 il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa ».

Articolo 68: è sostituita la prima parte del primo comma con la seguente:

« All'ora indicata nel primo comma dell'articolo 67 il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati. Costatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti alle aperture e sugli accessi della sala nonché l'integrità delle urne e dei sigilli: ».

Articolo 73: il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le operazioni di cui all'articolo 65 devono essere iniziate e compiute subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni di scrutinio di cui all'articolo 68 devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 20 del medesimo giorno in cui sono iniziate ».

Al secondo comma sono sostituite le parole « ore 14 del martedì » con le parole « ore 20 del lunedì ».

Articolo 81: al secondo comma sono soppresse le parole « depositato presso il Ministero dell'interno ».

Articolo 92: è sostituito dal seguente:

« Il tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale ».

Articolo 93: è sostituito dal seguente:

« L'elezione del collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) le liste dei candidati devono essere proposte con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 200 e da non più di 300 elettori del collegio;

2) il numero delle preferenze è di due;

3) l'ufficio centrale elettorale, ottenuto il quoziente elettorale circoscrizionale, attribuisce a ogni lista il seggio o i seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se nessuna lista avrà ottenuto il quoziente elettorale, il seggio o i seggi verranno assegnati alle liste che avranno i maggiori resti.

Nel caso in cui sono assegnati al collegio più seggi, e uno venga attribuito alla lista che ha ottenuto il quoziente elettorale, gli altri seggi sono attribuiti alle liste che non avendo ottenuto il quoziente hanno i maggiori resti ».

Art. 2.

I sottoindicati articoli della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, sono così modificati:

Articolo 6: al terzo comma, è sostituita la parola « dieci » con la parola « tre ».

Articolo 7: sono sostituite le parole « entro dieci giorni » con le parole « entro cinque giorni ».

Articolo 8: i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno, presso la Corte d'appello o il Tribunale capoluogo delle regioni.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei collegi assegnati alle Regioni.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non più di 600 elettori della Regione e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente, o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale regionale. Per i partiti o gruppi politici che avevano propri rappresentanti nella precedente legislatura, si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico per la Camera dei deputati.

La presentazione deve essere effettuata entro le ore 12 del 34° giorno antecedente la data delle elezioni, alla Segreteria dell'Ufficio elettorale regionale ».

Articolo 9: è sostituito dal seguente:

« Il contrassegno di cui al primo comma dell'articolo 8 deve essere depositato in tri-

plice esemplare. All'articolo 2, secondo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, dopo le parole " organi centrali del partito stesso " sono aggiunte le seguenti: " o di suoi organi periferici appositamente delegati ".

L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature nei collegi di altre regioni. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità della elezione.

All'atto della presentazione delle candidature due o più gruppi di candidati o singoli candidati con diversi contrassegni, ciascuno dei quali si presenta in differenti collegi della regione, possono, personalmente o per mezzo dei loro delegati, dichiarare di collegarsi tra loro: non sono ammessi collegamenti che portino a più di una candidatura dei collegati nello stesso collegio ».

Articolo 10: è sostituito dal seguente:

« Entro il 25° giorno antecedente quello della votazione l'ufficio elettorale regionale:

1) verifica se le candidature sono state depositate in termine e nelle forme prescritte;

2) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di tre collegi della Regione, cancellando le candidature presentate per ultimo;

3) assegna il numero a ciascun candidato in ogni singolo collegio secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi;

4) comunica ai candidati l'ammissione delle candidature e i numeri assegnati;

5) verifica le eventuali dichiarazioni di collegamento e dà comunicazione dell'ammissione delle candidature agli uffici elettorali circoscrizionali ».

Articolo 11: è abrogato.

Articolo 12: è abrogato.

Articolo 13: il numero 1) e il numero 2) sono soppressi.

Al numero 3) la parola « quindicesimo » è sostituita con la parola « decimo ».

Articolo 14: è sostituito dal seguente:

« La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli uffici elettorali circoscrizionali e presso l'ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla Segreteria degli anzidetti uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione ».

Articolo 22: al numero 2) è sostituita la parola « quarantacinquesimo » con la parola « quarantesimo ».

Dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 3) il candidato, insieme con l'accettazione della candidatura, deve accettare la designazione, effettuata dagli stessi suoi proponenti, di un altro elettore per il Senato, che sia eleggibile, il quale gli subentrerà di diritto come candidato o come eletto nel caso che il suo posto venga vacante per cause anteriori o sopravvenute alla elezione. La candidatura non è ammessa se non è sottoscritta anche dall'eventuale subentrante per accettazione.

Le cause di ineleggibilità di cui ai punti a) e c) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto per il candidato subentrante se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del subentro ».

Articolo 24: è sostituito dal seguente:

« La votazione per l'elezione dei senatori deve avvenire non prima di 40 giorni da quella della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Articolo 26: al comma sesto sono sostituite le parole « la votazione alle ore sette » e la parola « 48 » rispettivamente con le parole « lo scrutinio alle ore 8 » e « 67 ».

Il settimo comma è abrogato.

All'ottavo comma è sostituita la parola « 47 » con la parola « 65 ».

Al nono comma sono sostituite le parole « diciotto del secondo » con le parole « 20 del » e la parola « 52 » con la parola « 73 ».

All'undicesimo comma è sostituita la parola « 48 » con la parola « 67 ».

Art. 3.

I sottoindicati articoli della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, sono così modificati:

Articolo 3, secondo comma: sono abrogate le parole « al 46° giorno antecedente ».

Articolo 3, sesto comma: è sostituita la parola « 45 » con « 40 ».

Articolo 9, secondo comma: sono aggiunte le parole « o dai delegati dei partiti o gruppi politici che avevano propri rappresentanti nel precedente consiglio ».

Articolo 9, ottavo comma, punto 4): dopo le parole « in precedenza » sono aggiunte le parole « ovvero riproducenti elementi di simboli che per essere tradizionalmente usati dai partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore ».

Articolo 9, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:

« Le organizzazioni, le associazioni o i gruppi politici organizzati che non presentano liste elettorali, possono depositare presso la cancelleria, di cui al primo comma dell'articolo precedente, il proprio distintivo o simbolo ufficiale, per impedire che altri possano usarlo a fini elettorali ».

Art. 4.

La chiusura delle operazioni di voto entro le ore 22 della domenica e lo svolgimento delle operazioni di scrutinio a partire dalle ore 8 del giorno successivo si effettuano, sia per le elezioni dei Consigli regionali sia per le elezioni dei Consigli comunali e provinciali, secondo le norme previste dalla presente legge per la Camera dei deputati e per il Senato, in quanto applicabili.

Art. 5.

I sottoindicati articoli della legge 4 aprile 1956, n. 212, concernente norme per la disciplina della propaganda elettorale, sono così modificati:

Articolo 1: è aggiunto il seguente comma:

« Il divieto di cui al presente articolo non si applica ai giornali affissi nelle bacheche debitamente autorizzate ».

Articolo 3: è abrogato.

Articolo 5: è sostituito dal seguente:

« Assegnate alle singole liste o candidature le sezioni di cui all'articolo precedente, nelle quarantotto ore successive la Giunta municipale provvede a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al Sindaco, entro il termine stabilito per la presentazione delle liste o delle candidature.

La ripartizione è effettuata in parti eguali tra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1,00 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate ».

Articolo 6: è sostituito dal seguente:

« In ogni comune la propaganda luminosa fissa è consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla compe-

tizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un mezzo luminoso ogni 200.000 abitanti o frazione di 200.000.

In ogni Comune la propaganda a mezzo di striscioni o drappi è consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un esemplare per ogni 20.000 abitanti o frazione di 20.000. Nei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti è consentito un esemplare in più ogni 40.000 abitanti o frazione di 40.000. Per i singoli collegi senatoriali delle città comprendenti più collegi senatoriali è consentito un massimo di venti striscioni o drappi.

L'elenco dei mezzi di propaganda luminosa fissa, striscioni o drappi con l'indicazione delle località nelle quali s'intende collocarli, deve essere comunicato preventivamente al Sindaco.

È vietata ogni altra forma di propaganda figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici nonchè ogni forma di propaganda luminosa mobile ».

Articolo 10: dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

« La violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo è punita con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 20 a 100 mila lire ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1951

Art. 1.

I sottoindicati articoli del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono così modificati:

Articolo 11: al terzo comma, dopo la parola: « precedente », aggiungere le parole: « e non prima di quaranta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 13: sostituire la parola: « dieci » con la parola: « cinque ».

Articolo 15: sostituire le parole: « 68° » e « 62° » rispettivamente con le parole: « 39° » e « 35° ».

Articolo 16: è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'interno, nel giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Se taluno dei contrassegni depositati non sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 14, nello stesso termine di cui al comma precedente il Ministero invita il depositante a sostituirlo entro il giorno successivo.

Entro quest'ultimo termine possono essere presentate al Ministero le opposizioni contro l'invito a sostituire il contrassegno depositato, nonchè, da parte di tutti coloro che abbiano presentato un contrassegno, le opposizioni contro l'accettazione di contrassegni ritenuti facilmente confondibili con il proprio. A tal fine chiunque abbia presentato un contrassegno ha diritto di vedere gli altri che siano stati depositati. Sulle opposizioni di cui al precedente comma decide l'ufficio centrale nazionale entro i due giorni successivi, dopo aver sentito i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

Per rendere possibili gli adempimenti di cui al presente articolo l'apposito ufficio del Ministero dell'interno funzionerà anche la domenica e i giorni festivi ».

Articolo 17: al primo comma sostituire le parole: « un supplente » e « 56° » rispettivamente con le parole: « tre supplenti » e « 29° ».

Il secondo comma è soppresso.

Articolo 20: al primo comma sostituire le parole: « cinquantacinquesimo » e « quarantacinquesimo » rispettivamente con le parole: « ventottesimo » e « ventitreesimo ».

Al quinto comma sostituire le parole « 1 » e « 100 » rispettivamente con le parole: « 15 » e « 1.500 ».

Articolo 21: il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel medesimo verbale è annotata l'indicazione delle liste dei candidati presentate, delle designazioni del contrassegno e dei delegati ».

Articolo 22: sostituire la parola: « 5 » con la parola: « 2 ».

Articolo 23: al secondo comma sostituire la parola: « 48 » con la parola: « 24 ».

Al quinto comma sostituire la parola: « tre » con la parola: « due ».

Articolo 24: sostituire il numero 1) con il seguente: « assegna, con il sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa ».

Al n. 5 sostituire la parola: « ventesimo » con la parola: « decimo ».

Articolo 25: al primo comma sostituire la parola: « quindicesimo » con la parola: « decimo ».

Articolo 27: al primo comma sostituire le parole: « trentesimo » e: « quarantacinquesimo » rispettivamente con le parole: « decimo » e: « venticinquesimo ».

Articolo 28: al primo comma sostituire la parola: « quindicesimo » con la parola: « decimo ».

Articolo 33: al primo comma sostituire la parola : « trenta » con la parola: « venti ».

Articolo 35: al primo comma sostituire la parola: « trentesimo » con la parola: « ventesimo ».

Al quinto comma sostituire la parola: « ventesimo » con la parola: « quindicesimo ».

Articolo 36: al primo comma sostituire la parola: « ventesimo » con la parola: « quindicesimo ».

Articolo 42: al primo comma sopprimere le parole: « salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne ».

Articolo 64: è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto ».

Articolo 65: è sostituito dal seguente:

« Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori nonchè dal presidente e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votan-

ti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale ».

Articolo 67: è sostituito dal seguente:

« Compiute le operazioni di cui all'articolo 65, il presidente invia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa ».

Articolo 68: la prima parte del primo comma è sostituita con la seguente:

« All'ora indicata nel primo comma dell'articolo 67 il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i

rappresentanti delle liste dei candidati. Constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti alle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità delle urne e dei sigilli: ».

Articolo 73: il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le operazioni di cui all'articolo 65 devono essere iniziate e compiute subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni di scrutinio di cui all'articolo 68 devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 20 del medesimo giorno in cui sono iniziate ».

Al secondo comma sostituire le parole: « ore 14 del martedì » con le parole: « ore 20 del lunedì ».

Articolo 92: al n. 3 del primo comma sostituire le parole: « cinquantacinquesimo » e: « quarantacinquesimo » rispettivamente con le parole: « ventottesimo » e: « ventitreesimo ».

Art. 2.

I sottoindicati articoli della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono così modificati:

Articolo 6: al terzo comma sostituire la parola: « dieci » con la parola: « cinque ».

Articolo 7: sostituire la parola: « dieci » con la parola: « cinque ».

Articolo 10: al primo comma sostituire la parola: « trentacinquesimo » con la parola: « ventesimo ».

Articolo 11: al primo comma sostituire la parola: « trentesimo » con la parola: « diciassettesimo ».

Articolo 12: nella prima parte sostituire la parola: « venticinquesimo » con la parola: « quindicesimo ».

Articolo 13: sostituire il n. 1 del primo comma con il seguente: « assegna, con il sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato ».

Al n. 3 del primo comma sostituire la parola: « quindicesimo » con la parola: « decimo ».

Articolo 22: al n. 2 sostituire la parola: « quarantacinquesimo » con la parola: « ventitreesimo ».

Articolo 24: è sostituito con il seguente:

« La votazione per l'elezione dei senatori deve avvenire non prima di quaranta giorni da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Articolo 26: al comma sesto sostituire le parole: « la votazione alle ore 7 » e la parola: « 48 » rispettivamente con le parole: « lo scrutinio alle ore 8 » e: « 67 ».

Il settimo comma è soppresso.

All'ottavo comma sostituire la parola: « 47 » con la parola: « 65 ».

Al nono comma sostituire le parole: « diciotto del secondo » con le parole: « venti del » e la parola: « 52 » con la parola: « 73 ».

All'undicesimo comma sostituire la parola: « 48 » con la parola: « 67 ».

Art. 3.

I sottoindicati articoli della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale, sono così modificati:

Articolo 3: al secondo comma sostituire la parola: « cinque » con la parola: « tre ».

Articolo 4: al primo comma sostituire la parola: « cinque » con la parola: « tre ».

Articolo 6: è sostituito dal seguente:

« Sono vietate la propaganda luminosa o a mezzo di striscioni o drappi, nonché ogni altra forma di propaganda figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1999

Art. 1

I sottoindicati articoli del testo unico delle legge recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono così modificati:

Articolo 11: il terzo comma è sostituito dal seguente: « La votazione per l'elezione della Camera ha luogo entro 35 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 12: è sostituito dal seguente: « Presso la Corte di cassazione è costituito entro la prima quindicina del mese di dicembre di ogni anno l'ufficio elettorale centrale nazionale composto di due sezioni costituite da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal primo presidente, con le competenze proprie in ordine alle elezioni politiche dell'anno successivo ».

Articolo 13: è sostituito dal seguente: « Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio è costituito entro la seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte d'appello o del Tribunale ».

Articolo 14: è sostituito dal seguente: « I partiti o i gruppi politici organizzati aventi rappresentanza parlamentare, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere confermata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Non è ammessa sostituzione del simbolo riprodotto sul contrassegno, ove i partiti abbiano fatto o facciano notoriamente uso di esso; ove ciò avven-

ga si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo seguente ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Articolo 14-bis: I partiti o i gruppi politici organizzati non aventi rappresentanza parlamentare, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno tre contrassegni dichiarando l'ordine preferenziale con cui intendono usare uno di essi al fine di distinguere le liste nelle singole circoscrizioni. Contestualmente deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

Ove il Ministero dell'interno autorizzi l'uso del secondo o terzo contrassegno, motiva succintamente le ragioni del diniego in ordine all'accoglimento dell'ordine preferenziale. Il Ministero dell'interno rifiuta l'ordine preferenziale o non rilascia la attestazione di cui al secondo comma del presente articolo nei casi in cui il contrassegno possa generare confusione con quello usato da altri partiti che notoriamente facciano uso di esso, o con contrassegni depositati in precedenza, nei casi in cui riproduca immagini o soggetti religiosi, nei casi in cui vengano riprodotti figure o forme umane. Le disposizioni di cui al secondo capoverso del presente articolo si applicano anche ai partiti o ai gruppi di cui al precedente articolo 14 ».

Articolo 15: è sostituito dal seguente: « Il deposito del contrassegno di cui agli articoli precedenti deve essere effettuato entro il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi. Entro il secondo giorno successivo a tale data la prima sezione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale procede al sorteggio dei contrassegni validamente depositati: l'ordine di estrazione determina l'ordine progressivo sulle liste, sui manifesti e sulle schede elettorali per tutto il territorio nazionale, sia per le votazioni alla Camera dei deputati sia per le votazioni al Senato della Repubblica.

Ove un partito o un gruppo politico organizzato non presenti candidati per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica, la numerazione avviene con sposta-

mento in progressione dei partiti o gruppi politici che seguono.

L'ordine di estrazione viene portato a conoscenza dei partiti o dei gruppi politici organizzati contestualmente alla restituzione del contrassegno, munito dell'attestazione di regolarità, entro il giorno successivo al sorteggio ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Articolo 15-bis: Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare da persona munita di procura speciale notarile da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Il Ministero dell'interno restituisce il contrassegno e comunica l'ordine di estrazione di cui al precedente articolo 15 a persona munita di procura ai sensi del capoverso precedente.

Agli effetti del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto dalle ore 8 alle ore 16, dopo di che inizia immediatamente le operazioni di esame dei contrassegni.

Le operazioni di sorteggio di cui all'articolo 15 avvengono in apposito locale presso il Ministero dell'interno con inizio alle ore 20.

Il Ministero dell'interno determinerà con proprio decreto i criteri cui attenersi per la preparazione delle operazioni di sorteggio e per il sorteggio ».

Articolo 16: è soppresso.

Articolo 17: è sostituito dal seguente: « All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di quattro rappresentanti del gruppo o del partito incaricati, anche disgiuntamente, di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con atto autenticato da notaio.

Il Ministero dell'interno comunica, a mezzo di corriere speciale od avvalendosi dei mezzi tecnici di comunicazione idonei, a ciascun ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette, nonchè l'ordine del sor-

teggio di cui all'articolo 15 non oltre il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi ».

Articolo 18: il primo comma è sostituito dal seguente: « I partiti o gruppi politici organizzati non aventi rappresentanza parlamentare devono depositare le liste dei candidati per ogni collegio, con presentazione di non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

A tale incombenza non sono soggetti i partiti politici aventi rappresentanza parlamentare ».

Articolo 20: nel primo comma l'espressione compresa tra le parole: « cinquantesimo » e « votazione » è sostituita con l'espressione: « quarto giorno alle ore 24 del sesto giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi ».

Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente capoverso: « Gli atti di accettazione delle candidature e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati devono avere data non anteriore a due mesi ».

Articolo 21: il secondo capoverso è sostituito dal seguente: « Nel medesimo verbale sono indicati la lista dei candidati presentata, le designazioni del contrassegno ed i delegati ».

Articolo 22: le parole: « entro cinque giorni » sono sostituite con le parole: « entro due giorni ».

Articolo 23: nel secondo comma le parole: « 48 ore » sono sostituite con le parole: « 24 ore ».

Al sesto capoverso la parola: « tre » è sostituita con la parola: « due ».

Articolo 24: è soppresso il n. 1).

Nel n. 5) la parola: « ventesimo » è sostituita con la parola: « diciottesimo ».

Articolo 27: nel primo comma le parole: « trentesimo » e « quarantacinquesimo » sono sostituite rispettivamente con le parole: « decimo » e « ventesimo ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 33: nel primo comma la parola: « trenta » è sostituita con la parola: « quindici ».

Articolo 35: nel primo comma la parola: « trentesimo » è sostituita con la parola: « ventesimo ».

Nel quarto comma la parola: « ventesimo » è sostituita con la parola: « quindicesimo ».

Articolo 36: nel primo comma la parola: « ventesimo » è sostituita con la parola: « quindicesimo ».

Art. 2.

I sottoindicati articoli della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono modificati come segue:

Articolo 9: nel primo comma, dopo la parola: « collegio » è aggiunta l'espressione: « ove detta candidatura non sia di candidato appartenente a partito politico o gruppo politico organizzato ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositata una dichiarazione, sottoscritta dal candidato, nella quale si dovrà dichiarare sotto quale contrassegno egli intende presentare la propria candidatura. Tale dichiarazione deve essere confermata in calce o con atto a parte con esplicita dizione del segretario politico o del presidente del partito o gruppo politico organizzato, la cui firma deve essere autenticata dal notaio ».

Articolo 10: nel primo comma l'espressione compresa tra le parole: « Entro » e « votazione » è sostituita con l'espressione: « Entro l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 11: nel primo comma l'espressione compresa tra le parole: « Entro » e « votazione » è sostituita dall'espressione: « Entro l'undicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 12: l'espressione compresa tra le parole: « Non » e « votazione » è sostituita con l'espressione: « Entro il tredicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 13: nel primo comma al numero 1) l'espressione: « secondo l'ordine di presentazione » è sostituita con l'espressione: « secondo l'ordine di sorteggio ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Articolo 13-bis: Contro le decisioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale è ammesso, entro 24 ore dalla comunicazione dell'atto che si vuole impugnare, ricorso all'ufficio elettorale regionale, che si pronuncia in via definitiva entro le successive 48 ore.

Il ricorso deve essere depositato presso l'ufficio elettorale circoscrizionale che provvede ad inviarlo immediatamente, con propria nota illustrativa, all'ufficio elettorale regionale.

Contro le decisioni di cui all'articolo 12 dell'ufficio elettorale regionale è ammesso ricorso all'ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12' del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; a tal fine il ricorso va depositato nei termini di cui ai due commi precedenti presso l'ufficio regionale elettorale, che provvede ad inviarlo, osservati i termini e le disposizioni di cui ai due commi precedenti, all'ufficio elettorale centrale nazionale a mezzo di corriere speciale.

Le decisioni in ordine ai ricorsi adottate dall'ufficio elettorale regionale o dall'ufficio elettorale centrale nazionale sono portate a conoscenza dell'interessato e dell'ufficio da cui è provenuto l'atto impugnato anche mediante telegramma ».

Articolo 24: la parola: « settanta » è sostituita con la parola: « trentacinque ».

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1953, n. 64, è soppresso.

Art. 4.

I sottoindicati articoli del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono così modificati:

Articolo 18: nel primo comma la parola: « quarantacinque » è sostituita con la parola: « trentacinque ».

Articolo 28: dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: « I partiti o gruppi politici organizzati aventi rappresentanza in consiglio comunale non sono soggetti alle disposizioni di cui al secondo capoverso. Essi presentano direttamente le candidature raggruppate sotto un unico contrassegno a norma dei commi seguenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti ».

Dopo l'articolo 36 è inserita la seguente: « Sezione V: " Estrazione dei contrassegni " ».

Articolo 36-bis: " Nel ventesimo giorno precedente l'elezione il segretario del comune, assistito da due delegati del sindaco, procede pubblicamente al sorteggio dei contrassegni depositati al fine di stabilire l'ordine di iscrizione dei partiti o gruppi politici organizzati sui manifesti e sulle schede.

Dell'operazione di sorteggio viene redatto un verbale che è trasmesso immediatamente al sindaco per la preparazione dei manifesti con le liste dei candidati e delle schede " ».

Art. 5.

I sottoindicati articoli della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali, come modificati dalla legge 10 settembre 1960, n. 962, sono ulteriormente così modificati:

Articolo 7: nel terzo comma la parola: « quarantaseiesimo » è sostituita con la parola: « trentaseiesimo ».

Articolo 14: nel quarto comma le parole: « 400 » e « 600 » sono sostituite rispettivamente con le parole: « 200 » e « 300 ».

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « I partiti politici o gruppi politici organizzati già rappresentati nel Consiglio provinciale presentano i candidati senza la necessità di sottoscrizione di elettori ai sensi del comma precedente ».

Articolo 17: nel numero 1) del primo comma è soppressa l'espressione compresa tra le parole: « secondo » e « gruppi ».

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

« Articolo 17-bis: Nel ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'ufficio elettorale centrale provvede con pubblica operazione al sorteggio dei contrassegni ai fine di assegnare ai partiti politici o gruppi politici organizzati il numero di posizione sulle schede e sui manifesti da valere per le elezioni nell'ambito della propria giurisdizione ».

Art. 6.

I sottoindicati articoli della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, sono così modificati:

Articolo 3: nel secondo comma, la parola « 46° » è sostituita con la parola: « 36° »; nel sesto comma la parola: « quarantacinque » è sostituita con la parola: « trentacinque ».

Articolo 8: nel primo comma la parola: « tre » è sostituita con la parola: « due ».

Nel terzo comma la parola: « cinque » è sostituita con la parola: « tre ».

Articolo 9: nel primo comma le parole: « quarantesimo » e « venticinquesimo » sono sostituite rispettivamente con le parole: « trentunesimo » e « ventisettesimo ».

Nel secondo comma le parole: « 400 » e « 600 » sono sostituite rispettivamente con le parole: « 200 » e « 300 ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Alla prescrizione di cui al precedente comma non sono tenuti i partiti politici o gruppi politici organizzati aventi rappresentanza del disciolto consiglio regionale ».

Articolo 11: nel primo comma il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) procede alla estrazione pubblica per sorteggio dei contrasti al fine di assegnare a ciascuna lista annessa il numero di ordine sui manifesti e sulle schede; ».

Nel numero 4) la parola: « ammissione » è sostituita con la parola: « estrazione ».

Art. 7.

La propaganda elettorale esterna può essere svolta non prima del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni.

È comunque vietata ogni forma di propaganda pubblica a mezzo di insegne luminose, striscioni o drappi, cartelli fissi, nonché la diffusione pubblica di volantini di qualsiasi genere.

Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 500 mila a lire 1 milione.

DISEGNO DI LEGGE n. 2005
—

Art. 1.

In occasione di elezioni la campagna elettorale e la connessa propaganda non può essere svolta se non dal 28° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Art. 2.

Sono vietate in occasione e per causa della campagna elettorale le seguenti forme di propaganda:

- a) l'approntamento e la messa in opera di striscioni propagandistici in tela o altro materiale;
- b) la stampa e la distribuzione di manifesti e volantini relativi alla espressione del voto di preferenza esclusi i fac-simile di scheda;
- c) la costruzione di palchi tubolari o costruzioni analoghe a scopo propagandistico, salvo quelli destinati alla effettuazione di comizi.

Art. 3.

Ogni violazione delle norme previste dagli articoli precedenti è punita con la multa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.